

C.A.N.A.P.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E
L'AMMINISTRAZIONE DEL C.A.N.A.P.

TITOLO I
DEI SOCI

Art. 1 - Qualifica di Socio

E' costituita fra il personale delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS, in servizio e in quiescenza, una Mutua di Assistenza e Previdenza che assume il titolo di "**CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ANAS**" che per brevità assume la denominazione di "C.A.N.A.P."

Può acquisire e/o conservare la qualifica di Socio:

- a) il personale del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dei Trasporti, dell'ANAS SpA, nonché il personale delle Infrastrutture e Trasporti e dell'ANAS transitato presso altre Pubbliche Amministrazioni e/o Ministeri, alle Regioni, agli assessorati ai LL.PP. delle Regioni.
- b) Possono essere costituite sezioni presso Amministrazioni ed Enti (statali e parastatali) che consentano convenzione per la trattenuta in busta paga, i cui dipendenti possono, quindi, acquisire la qualifica di Socio ordinario.

Il C.A.N.A.P. ha sede in Roma Via Nomentana n. 2, c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2 - Domanda di Ammissione

Per ottenere la qualifica di Socio, l'interessato deve presentare domanda su apposito modulo disponibile presso al Sede Legale.

La domanda va vistata dal Segretario di Sezione, ove presente, presso la quale il richiedente sarà preso in forza.

La domanda è sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, unico competente a decidere, a suo insindacabile giudizio, sulla ammissione di nuovi Soci.

In caso di accettazione l'anzianità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda.

Il Socio riceverà dal C.A.N.A.P. copia dello Statuto, del presente Regolamento, una tessera personale attestante l'appartenenza alla Mutua ed un libretto in cui verranno registrati i versamenti effettuati dal Socio in conto previdenza, e gli incrementi e rivalutazioni ripartiti per ogni esercizio.

Art. 3 - Incombenze dei Soci

Il Socio, con la domanda di ammissione, s'impegna a rispettare tutte le norme statuarie e i regolamenti del C.A.N.A.P., nonché tutte le deliberazioni emanate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Con la sottoscrizione della domanda, inoltre, il Socio rilascia tacita autorizzazione perché gli siano operate d'ufficio ogni mese, sulle proprie competenze, le ritenute per : quote sociali, rate di prestito e rate per altre anticipazioni fatte dal C.A.N.A.P. per sua delega.

Nel caso le ritenute non fossero operate "d'ufficio" per una qualsiasi causa, il Socio è sempre tenuto spontaneamente al versamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Il versamento delle quote sociali mensili è obbligatorio alla fine di ogni mese.

La quota sociale, la cui misura viene stabilita (Art. 3 Statuto) con deliberazione del C.d.A. (Art. 3 Statuto) e aggiornata in automatico, ad ogni scadenza di mandato degli organi statutari, ovvero ogni tre anni procedendo all'incremento della misura mensile della relativa quota associativa, per un valore in percentuale pari alla sommatoria delle aliquote applicate nel triennio per prestiti concessi ai soci, è suddivisa in tre parti, e precisamente :

- a) **quota associativa per contributo spese**, pari al 20% della intera quota sociale (salvo diversa disposizione approvata A.G.S.),
- b) **quota previdenza** pari a 3/5 della quota sociale residua (salvo diversa disposizione approvata A.G.S.), che va accreditata al Socio e conteggiata sul suo libretto di conto individuale.
Essa viene restituita all'atto della liquidazione, salvo conguaglio con eventuali crediti della Mutua.
- c) **quota assistenza** pari a 2/5 della quota sociale residua (salvo diversa disposizione approvata A.G.S.), che va ad alimentare il "fondo assistenza" per provvedere alla erogazione delle varie "indennità assistenziali" e "spese generali" per il funzionamento della Mutua.

Il Socio sospeso dal servizio o in aspettativa per motivi di famiglia e che quindi non percepisce competenze mensili, può chiedere al Consiglio di Amministrazione una sospensione della qualifica di Socio limitatamente alla durata del periodo di aspettativa o sospensione.

Durante tale periodo di sospensione, non pagando alcuna quota, il Socio non ha diritto all'assistenza ed alla decorrenza dell'anzianità, ma deve corrispondere in ogni caso le rate di prestito e/o anticipazioni varie.

Art. 4 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi :

- a) decesso;
- b) recesso per domanda;

- c) morosità dopo 6 (sei) mesi consecutivi del non avvenuto versamento delle quote sociali e/o rate di prestito e/o altre anticipazioni fatte dal C.A.N.A.P. per sua delega.
- d) Per radiazione.

Art. 5 - Decesso del Socio

In caso di decesso del Socio, il Segretario della Sezione, ove presente, deve darne immediato avviso alla Mutua, indicando la data del decesso ed il nome del beneficiario, ed inviando la tessera personale ed il libretto del conto individuale debitamente aggiornato fino alla data del decesso, con la somma totale da liquidare, comprensiva anche degli adeguamenti d'esercizio calcolati fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del decesso.

Tale libretto deve essere sottoscritto dal Segretario stesso.

In caso di assenza del Segretario di Sezione, gli eredi potranno provvedere ad avanzare richiesta di liquidazione direttamente alla Sede Legale

La Mutua, se il Socio era al corrente con il pagamento delle quote sociali e rate di prestito, e dopo presentazione da parte degli aventi diritto del certificato di morte, ed atto di notorietà di cui all'art. 25 dello Statuto, provvederà alla liquidazione delle seguenti spettanze :

- 1) quote di previdenza versate;
- 2) adeguamenti previdenziali deliberati A.G.S.;
- 3) indennità di decesso nei limiti statutari;

La liquidazione delle spettanze, salvo recupero dei crediti della Mutua, avviene entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta, corredata di tutti i documenti previsti, e la somma a credito verrà rimessa prontamente agli aventi diritto. Con l'erogazione dell'indennità di cui al punto 3 si estingue il conto di assistenza del Socio.

Eventuali debiti derivanti dal conguaglio, dovranno essere saldati in un'unica soluzione dagli eredi nelle modalità che verranno loro comunicate all'atto della liquidazione.

La richiesta di liquidazione dovrà essere inoltrata entro 5 anni dalla data dell'ultimo versamento effettuato, pena la decadenza dal diritto.

Art. 6 - Socio collocato a riposo

Il Socio che si dimette per cessazione dal servizio e che non intende rimanere nella Mutua, dovrà inviare alla Mutua stessa direttamente o tramite il Segretario di Sezione, domanda in carta semplice, copia del decreto di collocamento a riposo, la tessera personale ed il libretto di conto individuale aggiornato fino alla data del collocamento a riposo.

Tale libretto deve essere sottoscritto dal Segretario ove presente.

La Mutua, se il Socio è al corrente con il pagamento delle quote sociali e rate di prestito, provvederà alla liquidazione delle seguenti spettanze :

- 1) quote di previdenza versate;
- 2) adeguamenti previdenziali deliberati annualmente A.G.S.;
- 3) indennità di liquidazione nei limiti statuari.

La liquidazione delle spettanze, salvo recupero dei crediti della Mutua, verrà rimessa all'interessato entro 180 giorni dall'ultimo versamento effettuato. Eventuali debiti derivanti dal conguaglio dovranno essere saldati dall'interessato in un'unica soluzione con le modalità che verranno comunicate all'atto della liquidazione.

Con l'erogazione dell'indennità di cui al punto 3 si estingue il conto di assistenza del Socio.

Il pensionato che vuole rimanere Socio deve avanzare domanda in carta semplice, impegnandosi ad osservare tutte le norme vigenti, e conserva tutti i diritti.

Art. 7 - Socio receduto

Il Socio che intende recedere dal C.A.N.A.P. dovrà avanzare domanda su carta semplice, direttamente o tramite il Segretario della propria Sezione.

La domanda dovrà essere rimessa al C.A.N.A.P. unitamente alla tessera personale e al libretto conto individuale, trattato nei modi suddetti e sottoposta all'approvazione del C.d.A.

Al Socio che recede spetta, se al corrente con il pagamento delle quote sociali ed eventuali rate di prestito, quanto segue :

- 1) quote di previdenza versate;
- 2) adeguamenti previdenziali deliberati annualmente A.G.S.;

La liquidazione delle spettanze, salvo recupero dei crediti della Mutua, sarà eseguito di norma entro 180 giorni dall'ultimo versamento effettuato, salvo contrario avviso del C.d.A. Con l'erogazione della liquidazione si estingue il conto di assistenza del Socio. Ove dopo conguaglio risultino ancora somme a credito del CANAP, le stesse dovranno essere saldate dall'interessato in unica soluzione con le modalità che verranno comunicate all'atto della liquidazione.

Art. 8 - Socio moroso

Il Socio è “ **dichiarato moroso**” con apposita notifica da parte della Mutua, a seguito del mancato pagamento per 6 (sei) mesi consecutivi delle quote sociali, di eventuali rate di prestito e/o altri crediti della Mutua.

Il Socio dichiarato moroso decade da ogni diritto e precisamente non può richiedere la corresponsione delle indennità assistenziali statuarie e d'ogni altro beneficio.

Al Socio dichiarato moroso saranno restituite le sole quote sociali di previdenza versate, dopo il recupero di eventuali crediti vantati dal C.A.N.A.P.

Ove, dopo conguaglio, vi fossero ancora delle somme a credito del C.A.N.A.P., esse verranno richieste in unica soluzione, o recuperate nei modi consentiti dalla legge.

La liquidazione dell'eventuale credito avverrà, previa richiesta scritta da parte dell'interessato dopo l'approvazione del bilancio dell'anno in cui è stata dichiarata la morosità.

La richiesta di liquidazione dovrà essere inoltrata entro 5 anni dalla data dell'ultimo versamento effettuato, pena la decadenza dal diritto.

Art. 8Bis - Socio radiato

Per il Socio che, a seguito di rilevanti azioni gravi sulle regole dell'associazione in questione e/o a comportamenti ritenuti moralmente indegni e/o gravemente inappropriati rispetto agli scopi dell'associazione viene radiato dalla Mutua ai sensi dell'art 6 dello Statuto Sociale, si prevede la liquidazione delle sole quote di previdenza versate.

Ove, dopo conguaglio, vi fossero ancora delle somme a credito del C.A.N.A.P., esse verranno richieste in unica soluzione, o recuperate nei modi consentiti dalla legge.

La liquidazione dell'eventuale credito avverrà, previa richiesta scritta da parte dell'interessato dopo l'approvazione del bilancio dell'anno in cui è stata dichiarata la radiazione.

La richiesta di liquidazione dovrà essere inoltrata entro 5 anni dalla data dell'ultimo versamento effettuato, pena la decadenza dal diritto.

TITOLO II

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono :

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (A.G.S.)
- b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)
- d) il Collegio dei Probiviri (C.P.)
- e) il Comitato Esecutivo (C.E.)
- f) i Segretari di Sezione (S.S.).

Tutte le cariche sono gratuite, tuttavia l'Assemblea potrà deliberare particolari indennità ed il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare appositi rimborsi spese ed indennità per gli Organi Statutari direttivi della C.A.N.A.P.

Ai predetti organi, in carenza di norme statutarie, si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 10 - Assemblea Generale dei Soci (A.G.S.)

L'A.G.S. è convocata in via ordinaria dal C.d.A. entro il termine massimo del 30 aprile di ogni anno, con apposito ordine del giorno che dovrà essere pubblicato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

L'ordine del giorno deve contenere :

- 1) discussione ed approvazione della relazione del C.d.A. sulla gestione dell'anno precedente;
- 2) discussione ed approvazione del bilancio consuntivo;
- 3) discussione ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- 4) eventuali elezioni alle cariche sociali Triennali;
- 5) altre importanti questioni per la vita della Mutua.

L'ordine del giorno deve essere affisso nell'Albo della sede del Ministero e delle Sezioni periferiche; tale affissione ha valore come convocazione a tutti gli effetti.

Partecipano all'A.G.S. i delegati risultati eletti nelle Sezioni, i quali hanno diritto a tanti voti quanti sono i Soci iscritti alla sezione rappresentata.

All'A.G.S. possono partecipare tutti i Soci ordinari regolarmente iscritti alla data della convocazione dell'Assemblea ed in regola con i pagamenti, ma essi non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea di 1° grado

In ogni Sezione deve essere convocata l'Assemblea dei Soci della Sezione stessa per procedere all'esame dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. Tale convocazione dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data in cui si svolgerà l'Assemblea Generale, pertanto gli inviti dovranno essere diramati, con apposito comunicato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea di 1° grado.

L'invito può essere rivolto anche con comunicato affisso all'albo degli Uffici sede di Sezione.

L'Assemblea dovrà designare un Presidente e un Segretario che dovranno redigere apposito verbale, che va firmato dai medesimi e dai Soci presenti.

Nell'Assemblea dovrà essere posto in discussione ed all'esame, soltanto l'Ordine del Giorno dell'A.G.S.

Inoltre i Soci dovranno procedere all'elezione del proprio Delegato alla A.G.S. che può identificarsi anche con la persona del Segretario di Sezione. La carica di Delegato è altresì compatibile con quella di Consigliere. Sono comunque delegabili solo i Soci appartenenti alla stessa Sezione.

Tale Delegato porterà all'A.G.S. tanti voti per quanti sono i Soci in forza alla Sezione al momento in cui è stata indetta l'A.G.S.

Esso ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla sede della Sezione a quella dell'A.G.S. e viceversa, con le modalità disposte dal C.d.A.

Il verbale originale dell'Assemblea, dove obbligatoriamente dovranno essere riportati gli interventi del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere Delegato, su problematiche gestionali esposte dai Soci

interventuti in assemblea, dovrà essere inviato tempestivamente al C.A.N.A.P., mentre copia dovrà essere consegnata al Delegato per esibirla alla Commissione Verifica Poteri dell'A.G.S., per eventuali integrazioni e correzioni da porre in essere, ove richieste .

Art. 12 - Modalità svolgimento A.G.S.

L'A.G.S. è valida in 1° convocazione qualora i Delegati presenti rappresentino almeno la metà dei Soci iscritti dalla data della convocazione della A.G.S.

In seconda convocazione l'A.G.S. è valida con qualunque numero di presenti e di rappresentanti. Tra una convocazione e l'altra deve decorrere un giorno.

Il Presidente del C.d.A., prima di dare inizio ai lavori dell'A.G.S. propone la costituzione:

1°- dell'ufficio di Presidenza, composto da un Presidente ed un Segretario;

2°- della Commissione Verifica Poteri, composta da tre Membri di cui almeno uno componente del C.R.C. con funzioni di Presidente.

Ove l'A.G.S. non accettasse le proposte del Presidente, si dovrà procedere alla elezione dei predetti, mediante voto palese, da parte della A.G.S.

In caso di votazioni, la Commissione Verifica Poteri è investita anche delle funzioni di Commissione Elettorale. I Soci candidati per qualsiasi carica non possono far parte della commissione elettorale, fatta eccezione per i Revisori dei Conti.

Il Presidente di Assemblea assume tutti i poteri e dà inizio ai lavori secondo l'ordine del giorno previsto.

Per lo svolgimento dell'esame e discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno si fa riferimento alla prassi ordinaria; in ogni caso gli interventi dei Delegati dei Soci, debbono essere prenotati ed esposti ordinatamente.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

Assemblee Straordinarie possono essere convocate qualora lo domandi un decimo dei Soci; lo deliberi il C.d.A.; sempre ove trattasi di modificare lo Statuto o sciogliere la Mutua.

I modi di convocazione e svolgimento dell'Assemblea Straordinaria sono identiche a quelle per l'A.G.S., soltanto che essa può essere svolta in qualunque giorno dell'anno, ma occorre la presenza del Notaio e l'intervento, anche in 2^a convocazione, della metà dei voti validi per le modifiche statuarie ed i $\frac{3}{4}$ per lo scioglimento della Mutua.

Per le delibere dell'Assemblea Straordinaria si richiede, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la metà dei Soci rappresentati dai Delegati in caso di modifiche dello Statuto, ed il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci rappresentati dai Delegati, in caso di scioglimento della Mutua.

Art.14 - Elezioni alle cariche sociali

Ogni triennio si svolgeranno le elezioni alle cariche sociali, che dovranno aver luogo nella stessa data in cui si dovrà discutere ed approvare il consuntivo che esaurisce la gestione triennale.

Le cariche sociali, quindi, hanno una durata di tre anni, che decorrono dal momento della elezione, e termina con la presentazione del consuntivo come sopra detto.

Può però avvenire che durante lo svolgersi della legislatura il C.d.A. si dimetta o non riceva l'approvazione della propria gestione in sede di consuntivo, da parte dell'A.G.S.

In tal caso il C.d.A. resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed entro 60 gg. si dovrà convocare una assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

Per essere candidati occorre essere Soci da almeno 3 anni.

La votazione avviene a scrutinio segreto con unica scheda, che può contenere una lista indicativa proposta dal C.A. uscente, comunque possono essere presentate liste o nomi singoli in concorrenza. Il numero dei votati non potrà superare quello dell'Organo eletto, pena la nullità della scheda.

Le schede vanno comunque controfirmate dalla "commissione elettorale" e consegnate agli aventi diritto per la conseguente votazione. Il ritiro delle schede votate avverrà a cura dalla predetta Commissione che procederà allo scrutinio e, terminato quest'ultimo, ne redigerà apposito verbale da consegnare al Presidente d'Assemblea che renderà pubblici i risultati.

Ai Delegati verrà consegnato un numero di schede, di valore variabile, pari al numero dei Soci rappresentati. Il valore delle schede viene stabilito dal C.d.A. con criteri che garantiscano l'anonimato del voto. I Delegati non possono richiedere schede di valore diverso da quello preassegnato ed eventuali sostituzioni di schede sono consentite solo in caso di errore nell'espressione di voto.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. è composto di 9 membri scelti tra i Soci, di questi almeno 5 debbono avere la residenza in Roma, questo per motivi di funzionalità della gestione della Mutua.

Esso, come da Statuto, dura in carica 3 anni .

Nell'ipotesi di dimissioni di alcuni Consiglieri nell'ambito del mandato triennale, il subentro dei nuovi Consiglieri avverrà con specifico riguardo alle preferenze espresse dall'Assemblea dei Soci e nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto .

Il C.d.A., nella prima riunione successiva alle elezioni, nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato ed il Segretario, avuto riguardo della volontà espressa dagli elettori.

I Consiglieri che senza giustificato motivo manchino a tre sedute consecutive sono automaticamente decaduti e sostituiti dal Socio che nelle precedenti elezioni ha riportato il maggior numero di voti. Di quanto sopra prende atto il C.d.A.

Il C.d.A. si riunisce di regola quattro volte l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato qualora almeno un terzo dei Soci o il Collegio dei Revisori ne presenti motivata richiesta scritta al Presidente.

Esso è chiamato :

- a) a deliberare sull'ammissione, riammissione ed esclusione dei Soci art. 1, demandandone, ove creda, l'incarico al Comitato Esecutivo;
- a-bis) a deliberare sulla attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
- a-ter) a deliberare sulla radiazione;
- b) a deliberare sull'assegnazione delle indennità, prestiti ed altre attività demandandone, ove creda, l'incarico al Comitato Esecutivo;
- c) ad accertarsi della regolarità della riscossione delle entrate C.A.N.A.P.
- d) a deliberare riguardo all'accettazione di oblazioni e dell'introito di contributi e di proventi eventuali;
- e) a deliberare riguardo all'assunzione di attività assistenziali ricreative, culturali e sportive a favore dei Soci;
- f) a provvedere a tutto quanto riflette l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili della Mutua;
- f bis) ad attribuire e revocare incarichi gestionali ai consiglieri;
- g) a deliberare sulla determinazione delle quote associative previste dall'Art.- 3 punto b) dello Statuto;
- g. bis) a deliberare sulla determinazione del rimborso spese ai consiglieri ed ai revisori dei conti;
- g. ter) a deliberare sulla determinazione delle spese di trasferta a carico dei Soci per lo svolgimento di attività sportive agonistiche fuori sede;
- h) a deliberare sulla determinazione del rimborso spese ai Soci e del compenso per i non Soci addetti alla preparazione ed allenamento dei partecipanti alle gare sportive;
- i) a deliberare lo stanziamento delle spese di amministrazione e a presentare ogni anno lo stato delle entrate e delle uscite;
- l) a formulare bilanci consuntivi e preventivi, nonché, in sede di bilancio preventivo, a programmare con i relativi stanziamenti le attività sportive da attuarsi nell'anno successivo;
- m) a deliberare sull'amministrazione del sodalizio e sugli atti ad esso devoluti dal regolamento interno;
- n) a convocare l'Assemblea Generale dei Soci.
- o) A nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le adunanze del C.d.A., fermo restando il numero minimo dei componenti dinanzi previsto, sono presiedute dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato.

Qualora si verifichi parità di voti, prevale quello di chi presiede.

In ogni adunanza del Consiglio, il Segretario redige il processo verbale, avvalendosi anche di eventuali supporti elettronici, che va sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso. Il segretario, pertanto, una volta redatto il verbale, ne fornirà copia a ciascun membro del Consiglio ed entro 3 (tre) giorni dalla distribuzione del testo, ove non si verifichino interventi, il verbale si riterrà approvato.

Il verbale può essere redatto anche da persona di fiducia del C.d.A.

Art. 16 - Comitato Esecutivo (C.E)

Il C.E. è costituito automaticamente al momento in cui avviene l'assegnazione delle cariche in seno al C.d.A., comunque è composto da : Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato e Segretario. In caso di impedimento di uno degli aventi diritto, il C.d.A. può chiamare a far parte del C.E., in modo permanente, uno degli altri Consiglieri che si dichiara disponibile. Il Consigliere che rinunci a far parte del C.E. conserva comunque la carica assegnatagli di Consigliere .

Il C.E. si riunisce di norma una volta al mese e delle riunioni viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e Segretario. Il verbale può essere redatto anche da persona di fiducia del C.E.

I compiti del C.E., se demandati dal C.d.A., sono .

- a) ammissione e riammissione dei Soci;
- b) assegnazione delle indennità assistenziali secondo le norme statuarie;
- c) concessione di prestiti entro i limiti di bilancio e delle norme vigenti.

Art. 17 - Organi direttivi

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, firma tutti gli atti che impegnano il bilancio, presiede le riunioni del C.d.A. e del C.E.

La carica viene conferita dal C.d.A. , con specifico riguardo alle preferenze espresse dall'Assemblea dei Soci e nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto .

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato.

Il Consigliere Delegato deve badare a vigilare sulla amministrazione dell' Ente perché siano fedelmente eseguite le deliberazioni del C.d.A. e deve dirigere gli uffici amministrativi ed il relativo personale.

Il C.d.A., su specifica proposta del Presidente e previa verifica economica degli impegni di cassa, al riguardo verrà acquisito specifico parere del Collegio dei Revisori, può attribuire incarichi gestionali ai

Consiglieri. Gli incarichi consistono nell'attribuzione di responsabilità di settori o attività del CANAP, che ricadono nell'ambito delle prerogative del C.d.A. Il Consigliere al quale viene attribuita la delega, opera e risponde del suo operato allo stesso C.d.A. Il Consigliere stesso dovrà relazionare periodicamente, al Presidente tramite il Consigliere Delegato sulle attività di cui è responsabile.

I fondi liquidi sono depositati presso una o più Banche/Uffici Postali, su conti correnti intestati impersonalmente al C.A.N.A.P. con deposito delle firme valide per la gestione dei fondi del Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato e Segretario . Il C.d.A. può attribuire la firma ad altri Consiglieri.

Versamenti, disposizioni di bonifico ed emissione di assegni circolari, girate di assegni per l'incasso, e per tutti gli altri tipi di operazione bancaria, con eccezione del prelevamento per contanti, su tali conti potranno essere compiuti con firme disgiunte dei depositari della firma.

Eventuale prelievo di contante, nei limiti consentiti dalla Legge, potranno invece essere effettuati soltanto con firme congiunte di almeno due dei depositari della firma, in ogni modo abbinati. Il C.A. può disporre che sia sempre presente la firma del Presidente o del Consigliere Delegato.

Il C.d.A. potrà deliberare, in casi eccezionali, di attribuire delega per il solo versamento ai Segretari di Sezione che in virtù del seguente art. 18 abbiano compiti contabili ed amministrativi.

Ogni atto di spesa, avuto riguardo dell'ammontare del costo previsto, deve essere di norma autorizzato dal C.d.A. e firmato dal Presidente. Per le spese urgenti o delegate al C.E. è necessaria la firma del Presidente e di almeno1 degli altri componenti il C.E. stesso, con ratifica successiva da parte del C.d.A.,

Art. 18 - Segretari di Sezione (S.S)

Per ogni Direzione Generale e Servizi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell' ANAS, nonché per ogni Ufficio Periferico, sede di sezione C.A.N.A.P., il C.d.A. nominerà un Segretario che avrà il compito di tenere i rapporti associativi fra i Soci del proprio Ufficio e la Mutua e svolgerà opera di proselitismo fra i propri Colleghi. La nomina potrà avvenire su segnalazioni dei Soci della sezione interessata, che a seguito di riunione spontanea eleggano un proprio rappresentante ed inviino il verbale di detta riunione alla Sede Legale. Tale segnalazione dovrà pervenire almeno tre mesi prima della data prevista per le elezioni .Ove il segretario non venga nominato dai Soci, lo stesso sarà scelto d'ufficio dal C.d.A. I Segretari eletti dai Soci restano in carica a tempo indeterminato, e possono essere sostituiti per dimissioni spontanee o dove i Soci stessi lo richiedano con apposito verbale. I Soci nominati direttamente dal C.d.A. restano in carica 1 anno

Il Segretario di Sezione di norma non ha compiti amministrativi fatta eccezione per Sezioni che siano ancora in attesa di attivazione della trattenuta in busta paga. In questo caso avrà anche incombenze amministrativo contabili

Il S.S. dovrà convocare i propri Soci per tenere l'assemblea di 1° grado secondo le norme dettate dal C.A.

I compiti del Segretario di Sezione sono qui di seguito elencate :

- 1) trasmetterà le domande di ammissione, corredate della richiesta documentazione alla Mutua con il suo parere;
- 2) trasmetterà le domande di prestito corredate dalla richiesta documentazione con il proprio parere.
- 3) trasmetterà le domande di indennità, contributi e borse di studio, corredate della documentazione richiesta, accertandone l'autenticità.

Per i Segretari che hanno compiti amministrativo contabili:

- 1) provvederà alla fine di ogni mese alle ritenute delle quote sociali e delle eventuali rate di prestito e altre anticipazioni;
- 2) trasmetterà immediatamente entro il 10 di ogni mese, alla Mutua, quanto raccolto dai Soci utilizzando le apposite distinte fornite dalla Sede Centrale. Le somme raccolte dovranno essere inviate a mezzo assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario o vaglia postale, intestati impersonalmente a C.A.N.A.P. I segretari avranno in restituzione un esemplare della distinta in segno di ricevuta;

I Segretari di Sezione degli Uffici periferici con compiti contabili ed amministrativi hanno diritto ad un rimborso per spese di gestione, da detrarre direttamente dalle rimesse mensili, in ragione del 3% nonché al rimborso per spese postali e/o bancarie.

Per la trasmissione di documenti i S.S. potranno avvalersi di e:mail o fax.

TITOLO III

PRESTAZIONI DEL C.A.N.A.P.

Art. 19 - Prestiti

La Mutua può concedere prestiti ai Soci una volta al mese, con eccezione dei mesi di agosto e dicembre, a condizione che vi sia la disponibilità materiale di cassa.

Per ottenere il prestito il Socio dovrà presentare domanda su apposito modulo da richiedersi al proprio S.S. o alla Sede Centrale, il quale dovrà istruirla e rimetterla alla Mutua immediatamente, segnalando se il Socio ha prestiti in corso e quante rate deve ancora corrispondere. Alla domanda dovrà essere sempre allegata copia dell'ultima busta paga e di un documento di identità in corso di validità. La domanda potrà essere anche inoltrata direttamente dal Socio alla Sede Centrale del C.A.N.A.P.

Verranno prese in considerazione nel mese le domande che perverranno alla Mutua nel termine massimo del giorno dieci di ogni mese e, dopo istruttoria, verranno sottoposte all'esame e delibera del C.d.A. o, se delegato, del C.E.

Se l'importo dei prestiti richiesti dai soci non ha, al momento, la completa copertura finanziaria, sarà operata una riduzione per tutti.

Si procederà quindi, tramite le Banche che svolgono il servizio di tesoreria del C.A.N.A.P., alla emissione dei bonifici bancari corrispondenti alla cifra netta concessa a ciascun Socio. Essi saranno rimessi agli interessati direttamente nella sede della Mutua per i Soci del Ministero, tramite i S.S., o trasmessi a Soci e S.S. a mezzo fax o e:mail.

I prestiti sono concessi all'interesse del 2,5%-4%-4,5% anticipato (a seconda della durata del prestito) che sarà detratto direttamente dall'importo lordo concesso, inoltre sarà trattenuto un altro 2%-3%-3,5% (a seconda della durata del prestito) quale anticipazione per contributo "fondo assistenza" e un ulteriore 1,5%, sempre sulla somma lorda mutuata, a parziale copertura delle spese di riscossione.

Su ogni prestito sarà addebitata una cifra una-tantum, per spese di amministrazione (stampati, postali, ecc.). Le somme concesse in prestito dovranno essere restituite da un minimo 12 a un massimo di 24 rate mensili consecutive in relazione all'importo richiesto, a decorrere dal mese successivo a quello della concessione.

Non possono avanzare richiesta di prestiti i Soci che non abbiano almeno sei mesi di anzianità nella Mutua.

Un nuovo prestito sarà concesso soltanto dopo l'estinzione del precedente, ed in via eccezionale, determinata da gravi motivi, quando manchino all'estinzione del precedente un numero massimo di quattro rate. In caso di rinnovo, il calcolo del contributo di fondo assistenza, verrà effettuato comunque sull'intero importo lordo concesso e il prestito sarà gravata di una ulteriore cifra una-tantum per istruttoria rinnovo prestito.

In caso di estinzione anticipata il Socio avrà diritto alla restituzione della percentuale di interessi applicata, calcolata sul residuo debito.

In caso di cessazione di appartenenza al C.A.N.A.P., le rate di prestito insolte verranno, in ogni modo, recuperate sul credito del Socio per conto previdenza. L'eventuale debito risultante dal conteggio di liquidazione del Socio, dovrà esser saldato dallo stesso alla Mutua in unica soluzione, o recuperato nei modi a termine di legge.

Art. 20 - Indennità di nuzialità

L'indennità di nuzialità, nella misura ratificata dall'A.G.S., sarà concessa al Socio che contrarrà matrimonio.

L'erogazione dell'indennità sarà fatta su presentazione di domanda in carta semplice, corredata da copia del certificato di matrimonio. La richiesta potrà essere inoltrata entro un anno dalla data del matrimonio, pena la decadenza dal diritto.

La predetta indennità sarà corrisposta in misura intera dopo due anni di appartenenza alla Mutua, e metà dopo un anno.

Sulla liquidazione dell'indennità è prevista la detrazione di una cifra Una Tantum per spese di amministrazione.

Art. 21 - Indennità di natalità

L'indennità di natalità nella misura ratificata dall'A.G.S., sarà concessa alla nascita o adozione definitiva di un figlio.

L'erogazione di detta indennità sarà fatta su presentazione di domanda su carta semplice, corredata di copia di stato di famiglia e nascita (in caso di adozione atto di adozione definitiva) o altra certificazione attestante maternità e paternità.

L'indennità sarà erogata per ogni figlio e per ogni genitore, se entrambi Soci del C.A.N.A.P. La richiesta potrà essere inoltrata entro un anno dalla data della nascita, pena la decadenza dal diritto.

La precitata indennità sarà corrisposta in misura intera dopo due anni di appartenenza alla Mutua e metà dopo un anno.

Sulla liquidazione dell'indennità è prevista la detrazione di una cifra Una Tantum per spese di amministrazione.

Art. 22 - Indennità di liquidazione

L'indennità di liquidazione compete ai Soci che lasciano al Mutua per cessazione del servizio (collocamento a riposo) ed è costituita da un importo a forfait di € 90,00 per l'intero periodo 1972/80 (rappresentata ad € 10,00 l'anno per periodi inferiori). Dal 1981 corrisponde ad quota associativa (di importo pari al periodo di riferimento) per ogni anno di appartenenza.

L'indennità viene erogata in sede di liquidazione.

Art. 23 - Indennità decesso Socio

L'indennità di decesso del Socio nella misura ratificata dall'A.G.S., sarà concessa agli aventi diritto unitamente alla liquidazione di cui all'Art. 5 del presente regolamento.

L'indennità di decesso del Socio sarà erogata nella misura intera dopo due anni di appartenenza alla Mutua e metà dopo un anno.

Sulla liquidazione dell'indennità è prevista la detrazione di una cifra Una Tantum per spese di amministrazione.

Art. 24 - Indennità di decesso dei familiari a carico

Tale indennità nella misura ratificata dall'A.G.S. sarà corrisposta, al Socio che avanzi richiesta in carta semplice, per intero dopo due anni di appartenenza alla Mutua e metà dopo un anno.

Sarà corrisposta soltanto per decesso dei familiari a carico intesi come coniuge e figli. Tale diritto dovrà risultare dal cedolino dello stipendio o dal modello 730 o da dichiarazione, rilasciata al Socio, dall'ufficio competente. Inoltre dovrà essere presentato il certificato di morte del familiare e documento attestante il grado di parentela (stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio). La richiesta potrà essere inoltrata entro un anno dalla data del decesso, pena la decadenza dal diritto.

Sulla liquidazione dell'indennità è prevista la detrazione di una cifra Una Tantum per spese di amministrazione.

Art. 24 bis - Indennità di decesso dei familiari non a carico

A decorrere dal 1 Ottobre 2006, tale indennità, nella misura ratificata dall'A.G.S., spetta al Socio che avanzi richiesta in carta semplice, per intero dopo due anni di appartenenza alla Mutua e metà dopo un anno.

Sarà corrisposta soltanto per decesso dei familiari non a carico nei limiti di genitori, coniuge e figli. Il grado di parentela dovrà essere certificato dal socio a mezzo di stato di famiglia e/o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al socio dall'ufficio competente.

Inoltre dovrà essere presentato il certificato di morte del familiare.

La richiesta potrà essere inoltrata entro un anno dalla data del decesso, pena la decadenza dal diritto.

Sulla liquidazione dell'indennità è prevista la detrazione di una cifra Una Tantum per spese di amministrazione.

Art. 25 - Borse di studio

Hanno diritto al contributo i Soci e loro familiari nei limiti di coniuge e figli a carico che abbiano conseguito il diploma per la scuola media inferiore e per la scuola media superiore.

Il Socio che intenda usufruire di tale contributo potrà presentare domanda sulla base di un apposito regolamento che viene emanato annualmente dal C.d.A e ratificato dalla A.G.S.

La cifra complessiva dei contributi da erogare per le " borse di studio" è proposta dal C.d.A. in sede di bilancio preventivo, e ratificata dall'A.G.S.

Le borse di studio saranno assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione che si riunisce entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente a n.7 S.S. designati annualmente dall'A.G.S., ed erogate entro il 31 dicembre dello stesso anno, secondo la graduatoria di merito compilata tenendo conto del giudizio o votazione conseguita dallo studente.

L'importo della borsa di studio, così determinato, spetta in misura intera dopo due anni di iscrizione alla Mutua e metà dopo un anno.

Art. 25 bis - Contributi per “interventi straordinari”

Gli “interventi straordinari” vengono erogati a titolo di contributi ai soci e loro familiari a carico nei limiti di coniuge e figli, che abbiano sostenuto spese per cure mediche a seguito di intervento chirurgico, tac, risonanza magnetica, spese odontoiatriche, acustiche, oculistiche.

Il Socio che intenda usufruire di tale contributo potrà presentare domanda sulla base di un apposito regolamento che viene emanato annualmente dal C.d.A e ratificato dalla A.G.S.

La cifra complessiva dei contributi da erogare per gli “interventi straordinari” è proposta dal C.d.A. in sede di bilancio preventivo, e ratificata dall’A.G.S.

La misura dei singoli contributi da erogare e l’elenco dei beneficiari sono stabiliti dal C.d.A. unitamente ai S.S. designati annualmente dalla A.G.S. Detta “commissione” delibererà contestualmente su tutte le domande pervenute, conformi al regolamento annuale, e si riunirà entro il 30 novembre di ogni anno.

I contributi saranno erogati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 ter – Contributi universitari

Hanno diritto al contributo i Soci e loro familiari nei limiti di coniuge e figli a carico, che abbiano conseguito il diploma di laurea. L’accesso al contributo è consentito una sola volta per il Socio e una sola volta per ogni familiare, nei limiti suindicati, nella durata della vita associativa.

Il Socio che intenda usufruire di tale contributo potrà presentare domanda sulla base di un apposito regolamento che viene emanato annualmente dal C.d.A e ratificato dalla A.G.S.

La cifra complessiva dei contributi da erogare per “contributi universitari” è proposta dal C.d.A. in sede di bilancio preventivo, e ratificata dall’A.G.S.

La misura dei singoli contributi da erogare e l’elenco dei beneficiari sono stabiliti dal C.d.A. unitamente ai S.S. designati annualmente dalla A.G.S. Detta “commissione” delibererà contestualmente su tutte le domande pervenute, conformi al regolamento annuale, e si riunirà entro il 30 novembre di ogni anno.

I contributi saranno erogati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Attività sportive, ricreative e culturali

I Soci (art.3 punto b dello Statuto) potranno prendere parte a tutte quelle iniziative deliberate dal C.d.A. in merito alle attività sportive, ricreative e culturali, anche previo versamento di corrispettivi specifici e/o quote supplementari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in merito all'ammissione alla frequenza alle sole attività sportive ricreative, di associati convenzionati che, mediante un versamento di una quota associativa annuale, non restituibile e non rivalutabile, avranno diritto all'accesso agli impianti e alla fruizione dei servizi anche previo versamento di corrispettivi specifici e/o quote supplementari.

Per quanto riguarda le predette attività, in alcuni casi regolate anche da norme imposte da Federazioni Nazionali (es.: attività sportivo-agonistiche), si rimanda alle norme e/o regolamenti dettagliati che saranno emanati, di volta in volta, a cura del C.d.A., secondo l'attività o l'iniziativa che si verrà ad intraprendere.

Per la gestione delle attività sportive, ricreative e culturali, il C.d.A. potrà avvalersi della consulenza di esperti dei vari settori e di personale dipendente qualificato.

Art. 27 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del C.d.A. e potrà essere modificato soltanto con delibera dello stesso Consiglio da portare a conoscenza dei Soci.

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014.